



GIACOMO PIROTTA

Recenti applicazioni della sospensione ex art. 283 c.p.c. dopo la riforma Cartabia

L'articolo analizza gli effetti della Riforma Cartabia sull'art. 283 c.p.c., ponendo particolare attenzione alla giurisprudenza di merito reperita in materia. Nel dettaglio, vengono approfonditi i nuovi presupposti della sospensiva – l'alternatività di *fumus appellationis* e *periculum in mora* – e le nuove modalità di proposizione differita e riproposizione dell'istanza. Infine, si evidenzia l'esigenza di un'applicazione bilanciata delle norme per tutelare i diritti delle parti senza compromettere la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado.

The article examines the effects of the Cartabia Reform on Article 283 of the Italian Code of Civil Procedure, with a particular focus on the case law identified on the subject. Specifically, it delves into the new requirements for granting the suspension of enforceability of the judgment—the alternativity of *fumus appellationis* and *periculum in mora*—and the new procedures for deferred filing and refiling of the application. Finally, it highlights the need for a balanced application of the rules to safeguard the parties' rights without undermining the provisional enforceability of first-instance judgments.

Sommario: 1. La sospensiva in appello: una panoramica della riforma – 2. I nuovi presupposti per la concessione dell'inibitoria: alternatività e severità - 3. Continua: il presupposto della manifesta fondatezza dell'impugnazione - 4. Continua: il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile - 5. Riproposizione e proposizione differita dell'istanza di sospensione - 6. Conclusioni.

1. La sospensiva in appello: una panoramica della riforma

Con il presente scritto si intende esaminare le decisioni di merito più recenti sull'art. 283 c.p.c., a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (la c.d. Riforma Cartabia del processo civile). Tale disposizione – che disciplina i profili statici della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata – ha infatti subito due innovazioni di primario rilievo con la succitata novella: la prima, che riguarda i presupposti della sospensiva, ha comportato la sostituzione dell'accertamento dei «gravi e fondati motivi» con la nuova valutazione sulla manifesta fondatezza del gravame e sul pregiudizio grave ed irreparabile legato all'esecuzione immediata della sentenza¹; la seconda, invece, che attiene alle modalità di proposizione dell'istanza, ha sancito che l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. può essere «proposta o riproposta nel

¹ Come si vedrà, la nuova formulazione della disposizione prevede che la sospensione possa essere concessa «se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti».

corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità».

Per completezza di trattazione, prima di soffermarsi su tali profili – che saranno oggetto di specifica disamina nei seguenti paragrafi – preme evidenziare che, unitamente ai profili statici dell’istituto, anche i profili dinamici di cui all’art. 351 c.p.c. hanno subito (minori) emendamenti.

La prima modifica ha inciso sul comma 1 dell’art. 351 c.p.c., adattando la disposizione alla nuova formulazione della disciplina “statica”; così, si è chiarito che l’istanza ex art. 283, comma 1, c.p.c., ma anche l’istanza proposta o riproposta nel corso del giudizio ex art. 283, comma 2, c.p.c., devono essere decise nella prima udienza *utile*², con un provvedimento che – davanti alla corte di appello – ha la forma di ordinanza collegiale, che viene pronunciata dopo l’ascolto delle parti davanti all’istruttore eventualmente nominato³.

La restante parte delle modifiche apportate costituisce, invece, un mero adattamento del sub-procedimento della sospensiva al “ritorno” del giudice istruttore in corte di appello. Così, viene confermata (ma rivista) la disciplina dell’inibitoria anticipata ai sensi dell’art. 351, commi 2 e 3, c.p.c.: la normativa riformata, anche a seguito del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 - il c.d. Correttivo Cartabia, puntualizza ora che – quando l’appellante intenderà avvalersi di tale facoltà – con ricorso proposto al giudice d’appello, chiederà che la decisione sulla sospensione venga pronunciata prima dell’udienza di comparizione. In tal caso, di fronte alla corte di appello, il presidente del collegio ordinerà - con decreto - la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio, in assenza di tale nomina; diversamente, qualora l’appello sia di competenza del tribunale, il giudice fisserà la comparizione delle parti davanti a sé⁴. Come in passato, con lo stesso decreto, se ricorreranno i giusti motivi di urgenza, il giudice potrà disporre in via provvisoria la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; all’esito, poi, della successiva udienza

² In tal caso, ovviamente, la locuzione “prima udienza” dovrà intendersi come “prima udienza utile” successiva alla presentazione o ripresentazione dell’istanza; l’unico limite temporale alla proposizione differita dell’istanza di sospensione dovrebbe essere costituito dall’udienza di rimessione in decisione (così, A. PAPPALARDO, *L’appello*, in *Il processo civile dopo la riforma* a cura di C. CECHELLA, Bologna, 2023, p. 341).

³ Ovviamente, negli appelli avverso le sentenze del giudice di pace provvederà il tribunale in composizione monocratica. Sul punto, si veda G.P. CALIFANO, *Il nuovo giudizio di appello (dopo la riforma di cui al decreto legislativo 149/2022)*, in *questa Rivista*, 2023, I, p. 70.

⁴ Le modifiche apportate dal d.lgs. 164/2024 all’art. 351 c.p.c. sembrano un mero chiarimento della formulazione previgente, *post* Riforma Cartabia. Il correttivo ha determinato una riscrittura del comma 3 del suddetto articolo, prevedendo che «il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto».

in camera di consiglio, il collegio o il tribunale confermerà, modificherà o revocherà il decreto di sospensione già concesso.

Per quanto attiene, invece, all'immediata decisione nel merito a seguito della pronuncia sull'inibitoria (art. 351, comma 4, c.p.c.), il legislatore della riforma ha chiarito l'iter e le attribuzioni dell'organo giurisdizionale, precisando che – in seno alla corte di appello, quando venga proposta un'istanza di sospensione – il giudice istruttore, eventualmente nominato, sentirà le parti e, in seguito, rimetterà la decisione sull'inibitoria al giudice collegiale. Il collegio, poi, con il provvedimento che deciderà la sospensiva, potrà fissare l'udienza di discussione orale della causa per la decisione immediata, concedendo altresì termini anteriori per note difensive. All'udienza di discussione, la decisione avverrà poi secondo le forme del modulo decisorio orale previsto dall'art. 281-sexies c.p.c.

2. I nuovi presupposti per la concessione dell'inibitoria: alternatività e severità

Come anticipato, il nuovo comma 1 dell'art. 283 c.p.c. prevede ora che il giudice d'appello possa disporre la sospensione della sentenza appellata «se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti».

Ad una prima lettura del testo emendato, appare evidente che il legislatore ha ridisegnato i presupposti della sospensiva per assimilarla ulteriormente alla tutela cautelare; se, infatti, già in passato, la dottrina⁵ e la giurisprudenza⁶ maggioritarie ricavavano dal presupposto dei "gravi e fondati motivi" i requisiti di fondatezza *prima facie* del gravame proposto (*fumus appellationis*) e di pregiudizio conseguente all'esecuzione immediata della sentenza (*periculum in mora*), nell'attuale formulazione la risonanza dei presupposti cautelari è ancor più manifesta.

Rinviando la trattazione di *fumus* e *periculum* ai paragrafi successivi, in questa sede preme evidenziare che – da un lato – i requisiti della sospensiva appaiono particolarmente rinforzati rispetto al passato e che – d'altro – la loro operatività appare alternativa e non cumulativa. Quest'ultima affermazione dipende dall'attuale tenore testuale dell'art 283, comma 1, c.p.c.; se infatti il riformatore avesse preferito la contestuale presenza dei presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, di certo non avrebbe optato per l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o", propendendo, invece, per una congiunzione copulativa (come fatto nella

⁵ Cfr. G. TARZIA, F. DANOVI, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2014, p. 382, secondo i quali la concessione della sospensione presupponeva il vaglio della fondatezza dell'impugnazione e un grave danno; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, 2019, pp. 535 ss.; E. BERNINI, *L'istruzione e la decisione*, in *Il nuovo appello civile* diretto da C. CECHELLA, Bologna, 2017, p. 172.

⁶ Si veda, *ex multis*, Cass. 25 febbraio 2005, n. 4060, in *Foro it.*, 2005, I, cc. 2376 ss.

precedente formulazione)⁷. A favore di tale conclusione milita, peraltro, il testo della legge delega della riforma (L. 26 novembre 2021, n. 206) ove all'art. 8, comma 1, lett. f) si prevedeva che l'inibitoria andasse emendata prevedendo «che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata [fosse] disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, *alternativamente*, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro».

Guardando alla giurisprudenza di merito reperita, è possibile notare significative prese di posizione sui nuovi presupposti dell'inibitoria e, nello specifico, sulla loro alternatività e severità. Così, se la pressoché totalità delle pronunce rinvenute dà per scontata e pacifica la non cumulatività dei requisiti per la concessione dell'inibitoria ex art. 351, comma 1, c.p.c.⁸, taluni provvedimenti sottolineano che «l'espresso riferimento alla “manifesta fondatezza” della domanda, nonché al pericolo di insolvenza di una delle parti, valg[on]o a connotare i due requisiti (pure alternativi) di un *maggior rigore* rispetto a quello precedentemente richiesto dalla norma»⁹. Altre pronunce – ancor più severe – evidenziano che «i due requisiti [...] del *fumus* e del *periculum* vengono connotati in termini *particolarmente intensi*», richiedendo una prognosi molto favorevole e altamente probabile per quanto riguarda la fondatezza del gravame e, per il pericolo, un pregiudizio che si traduca in una situazione di grave difficoltà finanziaria o di concreto rischio di insolvenza, escludendo una mera ipotesi di plausibilità o di lieve rischio economico¹⁰.

⁷ Per un'analisi di tale novità nel contesto della riforma del giudizio di appello, sia consentito il rinvio a G. PIROTTA, *Un primo sguardo all'appello civile dopo la riforma Cartabia*, in *CamminoDiritto.it*, 7 marzo 2023, § 6. Nel senso dell'alternatività dei requisiti della sospensiva, si veda C. DE FALCO, *La provvisoria esecutività della sentenza in Italia e in Francia: le novità della riforma Cartabia e del décret n. 1333-2019*, in *questa Rivista*, 2023, p. 539.

⁸ Così, App. Milano, ord. 22 agosto 2024 (tutte le sentenze di merito post-riforma sono state reperite in <https://bdp.giustizia.it/>). La corte lombarda – aderendo totalmente al dato normativo – ha sancito che «l'art. 283 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, c. 22, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 nell'ambito della c.d. riforma Cartabia, ha reso alternativi, ai fini della concessione del provvedimento di inibitoria, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, consentendo al giudice d'appello di sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti»; conformemente, App. Napoli, ord. 21 agosto 2024, App. Torino, ord. 1° agosto 2024 e App. Bologna, ord. 7 agosto 2024. Si veda, però, App. Roma, ord. 13 giugno 2024, ove – benché non venga negata la non cumulatività dei presupposti – il giudice chiarisce che «la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che il giudice d'appello può disporre ai sensi dell'art. 283 c.p.c. se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, è rimessa ad una *valutazione globale d'opportunità*, conseguente ad una delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione ed alla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti)» [l'enfasi non è presente nel testo originale].

⁹ Così, App. Napoli, ord. 21 agosto 2024, cit.

¹⁰ v. App. Torino, ord. 1° agosto 2024, cit.

Ebbene, malgrado l'inasprimento dei presupposti, mi pare che l'alternatività di *fumus* e *periculum* abbia temperato la severità complessiva dell'accertamento, legittimando persino sospensive funzionali ad impugnazioni totalmente infondate¹¹. A fronte di possibili interpretazioni sconvenienti, la dottrina ha proposto opportuni correttivi all'art. 283 c.p.c. che riavvicinano l'attuale formulazione a quella precedente¹², riducendo però la portata innovativa della riforma.

Senza tornare alla teoria dei "vasi comunicanti" – che si pone in netto contrasto con l'attuale dato normativo¹³ – la scelta preferibile dovrebbe condurre all'applicazione della piena alternatività dei requisiti, in presenza di un'impugnazione manifestamente fondata¹⁴, ma ad una maggiore accortezza nella concessione di una sospensiva fondata sul solo *periculum*. Infatti, qualora l'inibitoria venisse concessa in presenza di un'impugnazione manifestamente infondata, la sospensiva scongiurerebbe un nocumento non "ingiusto"¹⁵, derivando dalla

¹¹ Si veda A. PAPPALARDO, *L'appello*, cit., p. 340, la quale rileva che l'inasprimento del requisito del *periculum* è «contemperato dalla novità della sua alternatività con il requisito del *fumus* oggi richiesto»; l'A., però, diversamente da quanto riportato nel testo, non rileva possibili criticità legate all'attuale formulazione del testo, poiché il legislatore avrebbe «operato un perfetto bilanciamento».

¹² V. G. TARZIA, F. DANOVÌ, L. SALVANESCHI, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2023, p. 257; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2023, p. 414; A. TEDOLDI, *Impugnazioni in generale e appello*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia* a cura di A. DIDONE, F. DE SANTIS, Milano, 2023, p. 290; A. PIZZELLA, *Esecutività della sentenza di primo grado e sua inibitoria (prima e) dopo la riforma Cartabia*, in *questa Rivista*, 2023, p. 797 ss.

¹³ *Contra*, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 414, il quale malgrado la riforma intervenuta, continua a sostenere che «la fattispecie sospensiva riguarda, quindi, da un lato il pregiudizio che l'adempimento arreherebbe alla parte condannata, dall'altro il *fumus* di fondatezza dell'appello. I due elementi si bilanciano a vicenda; quanto più è forte il pregiudizio, tanto meno è necessario che l'appello si riveli fondato; quanto più la delibazione dell'appello lo fa apparire fondato, tanto meno è necessario il pregiudizio derivante dall'esecuzione».

¹⁴ D'altro canto, è stato correttamente osservato da A. TEDOLDI, *Impugnazioni in generale e appello*, cit., p. 289 che «è sufficiente il *fumus appellationis* a fondare l'inibitoria, ché l'esecuzione di una sentenza ingiusta e manifestamente erronea è *malum in se*». In senso simile, G. RUFFINI, E. ODORISIO, *L'appello*, in *Diritto processuale civile* a cura di G. RUFFINI, II, 2024, p. 414, ove gli AA. precisano che «la manifesta fondatezza dell'appello e l'assai probabile ingiustizia della sentenza può giustificare la sospensione dell'esecuzione della stessa anche se il danno derivante dall'esecuzione non sia grave e irreparabile». Già in passato, è stato notato che il requisito del *fumus*, ossia della probabile fondatezza dell'impugnazione, possiede un suo autonomo rilievo: se l'appello è palesemente fondato, il *periculum* è *in re ipsa*; se, invece, l'appello è palesemente infondato, l'esecuzione della sentenza impugnata non può essere foriera di un pregiudizio giuridicamente rilevante (così, L. NEGRINI, *su art. 283*, in *Le recenti riforme del processo* a cura di S. CHIARLONI, I, Bologna, 2007, pp. 257 ss.; in giurisprudenza, cfr. App. Bari 7 luglio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, c. 241; App. Venezia 3 marzo 2005, in *Foro it.*, 2005, I, c. 1640).

¹⁵ Mi pare condivisibile l'idea di G. RUFFINI, E. ODORISIO, *L'appello*, cit., p. 414; gli AA. ritengono che «di fronte a un appello manifestamente infondato [...], il giudice non potrà sospendere l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della sentenza nemmeno se dall'esecuzione possa derivare all'appellante un danno grave e irreparabile, trattandosi di un danno giustamente patito dall'esecutato». Di questo avviso, sembra anche C. DE FALCO, *La provvisoria esecutività della sentenza in Italia e in Francia*, cit., p. 539.

“giusta” attuazione della condanna in sé e non dagli effetti dell’esecuzione “provvisoria” del provvedimento di prime cure¹⁶.

Un’applicazione prudente del criterio dell’alternatività eviterebbe l’instaurazione di procedimenti esecutivi a fronte di appelli manifestamente fondati e, al contempo, scongiurerebbe arresti delle esecuzioni forzate fondate su titoli esecutivi *prima facie* legittimi, per le sole conseguenze pregiudizievoli della loro materiale attuazione. Del resto, concedere delle sospensive a fronte del solo *periculum* significherebbe privare *de facto* della provvisoria esecutività tutte le sentenze di condanna la cui esecuzione arrechi un grave nocumento all’esecutato e non consenta il ripristino allo *status quo ante*.

Quanto sinora riferito vale sicuramente per la sospensione dell’efficacia esecutiva concessa nel corso della prima udienza ai sensi dell’art. 351, comma 1, c.p.c.; il nuovo contenuto dell’art. 283 c.p.c. impone, però, di interrogarsi altresì sugli effetti dell’intervenuta riforma sulla concessione della sospensiva *inaudita altera parte* ex art. 351, comma 3, c.p.c. Se, infatti, quest’ultima disposizione continua a prevedere che il decreto di sospensione a contraddittorio differito possa concedersi quando ricorrano «giusti motivi di urgenza», ci si domanda come debba essere interpretata tale locuzione alla luce del suddetto criterio dell’alternatività. Le poche pronunce reperite non si esprimono chiaramente sul punto, ma potrebbero dimostrare una frattura all’interno della giurisprudenza: un primo arresto farebbe, infatti, supporre che le sospensive di cui all’art. 351, commi 2 e 3, c.p.c. debbano «trovare fondamento in situazioni di urgenza che legittimino la pronuncia anticipata rispetto ai tempi processuali ordinari per provvedere sull’istanza di sospensione alla prima udienza (art. 351, comma 1, cod. proc. civ.)»¹⁷; all’opposto, un diverso arresto lascerebbe intendere che anche la sola manifesta fondatezza dell’impugnazione legittimi l’emissione del decreto di sospensione ex art. 351, comma 3, c.p.c.¹⁸.

Nell’attesa di più chiare pronunce sul punto, è opportuno auspicare che il criterio dell’alternatività non operi nella fattispecie di sospensiva anticipata o che, quanto meno, non operi con riferimento alle istanze fondate sul solo *fumus*; a prescindere dal dato testuale, che sembra davvero inequivocabile¹⁹, tale conclusione dovrebbe dipendere dalla scelta di evitare

¹⁶ Come rilevato in tempi non sospetti da G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile*, I, Milano, 2010, p. 449, nt. 1096, «se il *periculum* viene elevato a esclusivo elemento di valutazione ai fini della sospensione, si finisce col confondere il pregiudizio derivante dall’esecuzione provvisoria della decisione con quello derivante dalla decisione in sé».

¹⁷ In realtà, App. Catanzaro, ord. 12 maggio 2023, si pronuncia sulla sospensiva disposta con l’ordinanza concessa all’esito dell’udienza ex art. 351, comma 2, c.p.c.; tali conclusioni, però, sembrano valide e perfino acute per la concessione di cui al comma 3 della medesima disposizione, considerato che essa avviene a garanzia del contraddittorio differito e con espressa previsione dei motivi di urgenza richiesti dall’istanza.

¹⁸ Mi pare di poter giungere a tali conclusioni leggendo App. Bologna, ord. 20 febbraio 2024, ove la corte - dopo aver chiarito che i requisiti di *fumus* e *periculum* sono alternativi e che l’impugnazione proposta era manifestamente fondata - ha confermato la sospensione concessa con decreto ex art. 351, comma 3, c.p.c.

¹⁹ Si veda A. TEDOLDI, *L’appello civile*, Torino, 2016, pp. 455 ss., il quale correttamente precisa che i «gravi motivi di urgenza» postulano un *periculum in mora* grave ed imminente.

«una inammissibile duplicazione del procedimento di tutela, posto che la medesima istanza di sospensione potrebbe essere indifferentemente trattata e decisa sia, in via ordinaria, alla prima udienza ex art. 351 comma 1 c.p.c., sia in via di tutela anticipata [...] ai sensi dell'art. 351 comma [3] c.p.c., senza che la differente disciplina processuale dettata dal [terzo] comma, rispetto al primo comma dell'art. 351 c.p.c., trovi fondamento o giustificazione in una diversità delle esigenze di tutela poste a fondamento delle due differenti ipotesi disciplinate dal legislatore»²⁰.

Tale affermazione non dovrebbe allarmare né contraddire quanto riferito sull'inibitoria emessa ex art. 351, comma 1, c.p.c.; se, infatti, il pieno espletarsi del contraddittorio e la durata del procedimento di appello dovrebbero sempre condurre ad un'auspicata delibazione del *fumus appellationis*, l'imminenza e l'irreparabilità del *periculum* di cui all'art. 351, comma 3, c.p.c. potrebbero giustificare la compressione del diritto all'esecuzione forzata per il breve periodo intercorrente tra la pronuncia del decreto e l'emissione dell'ordinanza a contraddittorio sviluppato²¹.

Infine, un ulteriore tema trattato dalla giurisprudenza post-riforma attiene alle ricadute degli emendamenti dell'art. 283 c.p.c. sulle sospensive regolate dai riti speciali, invero immutate. La fattispecie più complessa riguarda il rito del lavoro poiché, per tale modulo processuale, il legislatore ha pensato a presupposti differenti a seconda del soggetto che proponga l'appello; così, mentre il comma 3 dell'art. 431 c.p.c. prevede che le sentenze che pronunciano a favore del lavoratore per i crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 possono essere sospese quando l'esecuzione generi un «gravissimo danno», «le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283» (comma 5), sicché «il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi» (comma 6).

Partendo da quest'ultima fattispecie, la giurisprudenza ha ritenuto che il richiamo all'art. 283 c.p.c., contenuto nel comma 5 dell'art. 431, comporti il recepimento della novella anche per le sospensive richieste dal lavoratore; in tal senso, quindi, secondo l'orientamento prevalente, l'appellante potrà limitarsi a dimostrare la sussistenza del *periculum in mora* o del *fumus boni iuris*, secondo il citato criterio dell'alternatività²². A specificazione di tale affermazione, un

²⁰ Così, App. Catanzaro, ord. 12 maggio 2023, cit., in riferimento alla sospensiva pronunciata con ordinanza dopo l'udienza ex art. 351, comma 2, c.p.c., ma con considerazioni che mi sembrano valide anche per la sospensiva pronunciata con decreto *inaudita altera parte*.

²¹ Tale conclusione pare coerente con quanto sostenuto da A. TEDOLDI, *L'appello civile*, cit., p. 456 nella vigenza dell'abrogata formulazione; l'A. ha precisato che «la sospensione dell'esecutorietà o dell'esecuzione è autorizzata valutando *fumus* dell'impugnativa e/o *periculum in mora* all'esito del contraddittorio; un imminente e grave pregiudizio può giustificare la sospensione immediata *inaudita altera parte*, ma ogni potere è riservato poi all'esito del contraddittorio in udienza».

²² È di questo avviso, App. Venezia, ord. 29 novembre 2023.

arresto giurisprudenziale ha considerato i criteri non cumulativi, ma ha opportunamente continuato ad individuare il *periculum* nei «gravi motivi» di cui all'art. 431, comma 6, c.p.c.²³. Per quanto riguarda, invece, le sospensive domandate dal datore di lavoro, la giurisprudenza reperita - sottolineando che l'art. 431 c.p.c. non ha subito modifiche e che la riforma dell'art. 283 c.p.c. «non [ha] creato un nuovo regime delle inibitorie, da applicarsi nella generalità delle situazioni» - ha continuato ad applicare il solo requisito del danno gravissimo ed ha escluso la valutazione di ulteriori requisiti²⁴.

È invece di diverso avviso la giurisprudenza vagliata sulla sospensione dell'esecuzione nel rito locatizio: privando di rilevanza le peculiarità del procedimento speciale, che impone il riscontro di «gravissimo danno» per disporre l'inibitoria, le pronunce reperite valutano il contenuto dell'art. 447-*bis* in combinato disposto con gli artt. 283 e 351 c.p.c. per giungere alla piena applicazione del criterio dell'alternatività dei presupposti delineati per il rito ordinario²⁵.

Nel complesso, guardando all'operatività della sospensiva dei riti speciali, dovrebbe auspicarsi che – qualora l'art. 283 c.p.c. si ritenga effettivamente applicabile – la giurisprudenza non sminuisca le specificità dei singoli riti e che, in caso di concorrenza tra le due discipline, si tenga conto del criterio di specialità. Solo in tal modo sarà, infatti, possibile valorizzare la riforma intervenuta, evitando però di neutralizzare i bilanciamenti di interessi effettuati dai *conditores* in sede di approvazione dei procedimenti speciali.

3. Continua: il presupposto della manifesta fondatezza dell'impugnazione

Come anticipato, i presupposti della sospensiva – quanto meno singolarmente analizzati – hanno subito un inasprimento rispetto a quanto previsto nell'abrogata formulazione dei «gravi e fondati motivi»; tale constatazione è certamente valida per il requisito del *fumus appellationis* che – a seguito della Riforma Cartabia – viene individuato nella «manifesta fondatezza dell'impugnazione» proposta.

Sul punto, deve notarsi che la valutazione di fondatezza del gravame – in sede di sospensiva – non può essere formulata in termini di certezza, presupponendo una sommaria cognizione, caratterizzata da un discreto tasso di alea; per tale ragione, il giudice d'appello potrà disporre l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado quando la deliberazione di fondatezza dell'impugnazione conduca «ad una prognosi favorevole che sia evidente o comunque altamente probabile già all'esito di un primo esame sommario, escludendosi con

²³ Così, App. Genova, ord. 23 agosto 2023.

²⁴ v. App. Cagliari, ord. 19 febbraio 2024; conformemente, App. Ancona, ord. 12 ottobre 2024; App. Firenze, ord. 23 settembre 2024.

²⁵ Così, App. L'Aquila, ord. 28 luglio 2023; valuta entrambi i presupposti, App. Firenze, ord. 22 ottobre 2024.

ciò la mera plausibilità di un accoglimento del gravame in relazione ai motivi specificamente posti a fondamento dello stesso»²⁶.

In effetti, in questo filone interpretativo, si collocano una serie di provvedimenti che – accettando la severità della nuova disposizione – ritengono che la sospensiva possa essere concessa solo quando «la fondatezza della domanda [appaia] evidente “*ictu oculi*”»²⁷.

Tuttavia, accanto a queste interpretazioni stringenti, non mancano pronunce che – con argomentazioni differenti – si dimostrano più caute; così, in senso diametralmente opposto a quanto indicato, è stato sostenuto che la sospensiva possa essere disposta anche quando «i motivi proposti dalla parte ricorrente [appaiano] meritevoli di adeguato approfondimento in sede di merito, non potendo escluderne la fondatezza, quantomeno con riguardo a talune questioni»²⁸. Secondo questo orientamento, infatti, «nel temperamento degli opposti interessi – dell’appellata all’esecuzione della sentenza e dell’appellante a evitare ingenti esborsi prima del compiuto vaglio delle questioni sollevate con i motivi – appare prevalente l’interesse della parte appellante, in ragione di talune criticità della motivazione della sentenza»²⁹.

Quest’ultima interpretazione – che appare di notevole interesse – pone il problema della fondatezza della sospensiva a fronte di necessari approfondimenti a cognizione piena; anche in questo caso, peraltro, il tema appare tutt’altro che pacifico: se, infatti, talune pronunce ritengono preferibile concedere la sospensione in via cautelativa, buona parte della giurisprudenza opta per il suo rigetto quando, «alla luce della delibazione sommaria consentita in tale sede, [...] i motivi di appello richiedono un più approfondito esame nel merito»³⁰.

Peraltro, tale conflitto non si ferma sul piano delle affermazioni generali, di principio, ma investe altresì specifiche attività demandate al giudice del merito. Così, per quanto attiene alla necessità di approfondire l’interpretazione di un documento rilevante ai fini della causa, la giurisprudenza ha – in un’occasione – accolto la sospensiva per consentire la migliore valutazione di una scheda testamentaria³¹ e – in un’altra – rigettato l’istanza per rinviare al

²⁶ Con queste parole, App. Torino, ord. 1° agosto 2024. In senso simile, già sulla base della legge delega, S. CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio di appello*, in *La riforma del processo civile. Commento alla l. 26 novembre 2021, n. 26* a cura di G. DI MARCO, Torino, 2022, p. 114.

²⁷ In tal senso, App. Napoli, ord. 21 agosto 2024.

²⁸ Così, App. Milano, ord. 22 agosto 2024.

²⁹ App. Milano, ord. 22 agosto 2024, cit.

³⁰ App. Roma, ord. 22 agosto 2024; in senso conforme, App. Roma, 20 agosto 2024.

³¹ Di questo avviso, App. Genova, ord. 21 giugno 2024, ove si è specificato che «dal punto di vista del *fumus*, appare da verificare e maggiormente approfondire la fondatezza di quella che in effetti è la questione centrale del presente appello e cioè la qualificabilità o meno come “legato” della dichiarazione contenuta nel testamento olografo del 10.5.2006 per cui è causa. [...] I requisiti del *fumus* e del *periculum* sussist[on]o sicchè si rende opportuno sospendere l’esecutività della sentenza impugnata».

giudice di merito l'analisi di una clausola contrattuale dubbia³². Similmente, per quanto riguarda la necessità di disporre approfondimenti probatori, il giudice ha – in un caso – concesso la sospensiva per consentire la rinnovazione dell'istruttoria in sede di gravame³³ e – in un altro – rigettato l'istanza di sospensione, stante l'oggettiva controvertibilità delle attività istruttorie demandate in appello³⁴.

Nell'attesa che la giurisprudenza si assesti, individuando un'equilibrata interpretazione del requisito del *fumus appellationis*, l'auspicio è che le corti di appello adottino un atteggiamento di maggiore rigidità rispetto al passato, evitando posizioni eccessivamente lasche (che smentiscano la *ratio* della riforma)³⁵, ma anche orientamenti troppo rigidi, che renderebbero di fatto inottenibile la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento appellato³⁶.

4. Continua: il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile

Al pari del requisito del *fumus appellationis*, anche il requisito del *periculum in mora* pare aggravato; se, infatti, nella previgente formulazione, i motivi legittimanti la sospensiva dovevano essere *gravi*, attualmente devono persino comportare dei pregiudizi gravi ed irreparabili. È rimasto, invece, fermo il richiamo alla «possibilità di insolvenza di una delle parti»; come in passato, infatti, la valutazione del giudice della sospensiva non dovrebbe concentrarsi sulla situazione economico-finanziaria del solo appellante, ma dovrebbe estendersi anche a quella dell'appellato. Sul punto, la dottrina sviluppatasi dopo la novella continua correttamente a precisare che «fra i motivi da valutare, il giudice di appello deve

³² v. App. Napoli, ord. 14 agosto 2024, ove si precisa che «il gravame non può ritenersi manifestamente fondato, dipendendo la definizione della lite dall'interpretazione (non di immediata lettura) della clausola contrattuale inerente il pagamento della prestazione dedotta in contratto».

³³ cfr. App. Bari, ord. 25 settembre 2023; la corte specifica che «l'apparenza di manifesta fondatezza dell'impugnazione, che alla stregua dell'art. 283, comma 1, c.p.c. nel testo vigente dall'1 marzo 2023 può da sola consentire la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, sussiste qualora risulti certo che la futura decisione di appello richiederà – quand'anche fosse di conferma nel merito – una motivazione radicalmente rinnovata rispetto a quella di primo grado, se del caso anche alla luce della rinnovata istruzione da effettuarsi in appello».

³⁴ Così, App. Bari, ord. 4 ottobre 2024, ritiene «che non risultano integrati pienamente gli estremi del *fumus boni iuris* richiesto dall'art. 283 c.p.c., in quanto, nei limiti della cognizione sommaria concessa in questa sede, le ragioni fatte valere con i motivi d'appello, alla luce delle risultanze istruttorie (documentali, orali e di consulenza tecnica) del primo grado di giudizio, non appaiono sorrette da argomentazioni dotate di un tale grado di serietà tale da poterle ritenere, in via prognostica, manifestamente fondate, mentre, proprio la loro oggettiva controvertibilità legata, tra l'altro, ad un approfondimento istruttorio a mezzo di prova orale, sulla quale la società appellante ha insistito esclude il presupposto di cui al nuovo art. 283 c.p.c.».

³⁵ Non pare condivisibile l'orientamento di App. Napoli, ord. 29 luglio 2024, la quale – ribaltando il dato normativo – concede la sospensiva quando «le censure svolte in atto di appello, ad una sommaria delibazione propria di questa fase e fatta salva ogni più approfondita valutazione di merito, appaiono *ragionevoli e non manifestamente infondate*».

³⁶ La complessità dell'impugnazione proposta non dovrebbe costituire sempre e comunque motivo fondante il rigetto della sospensiva. In tal senso, quindi, deve attentamente ponderarsi la giurisprudenza che ha negato la sospensiva quando «sulla base dei motivi di appello e delle motivazioni della sentenza impugnata, il gravame non può ritenersi manifestamente fondato, attesa la pluralità e complessità delle questioni prospettate»; così, App. Napoli, ord. 1° agosto 2024,

tener conto anche della possibilità che l'adempimento generi l'insolvenza dell'obbligato, o viceversa che la mancata disponibilità della prestazione generi l'insolvenza dell'avente diritto»³⁷.

Prima di dare atto delle principali pronunce rinvenute, deve inoltre evidenziarsi che la scelta di specificare che la sospensiva può essere concessa anche quando la «condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro» è volta ad evitare possibili strumentalizzazioni del nuovo dato normativo: considerato, infatti, che il denaro è il bene fungibile per eccellenza, vi era il rischio che – sottolineando questa caratteristica del *petitum* mediato – venisse *tout court* negata l'irreparabilità del pregiudizio conseguente all'esecuzione immediata della sentenza di prime cure e, per conseguenza, rigettate le istanze di sospensione per tali condanne. La riforma ha, quindi, chiarito che il pregiudizio prospettato non deve necessariamente comportare un danno irreversibile per una delle parti in causa, essendo sufficiente il rischio che, all'esito del giudizio di merito, divenga impossibile la piena tutela del diritto controverso³⁸.

Venendo agli orientamenti della giurisprudenza, diversamente da quanto rilevato per la manifesta fondatezza, le pronunce sembrano perlopiù assimilabili, essendosi soffermate sull'individuazione degli indici sintomatici del *periculum*.

Ebbene, come anticipato, si è sottolineato che le situazioni finanziarie/economiche dell'appellato e dell'appellante non devono essere valutate in modo asettico, ma devono essere tra loro rapportate; così, «il presupposto del pregiudizio, grave e irreparabile, di cui alla disposizione richiamata, [andrebbe] ravvisato nell'ingiustificato squilibrio tra i vantaggi che l'esecuzione arreca ad una parte del processo ed i sacrifici che impone all'altra»³⁹. Tuttavia, la soglia del sacrificio richiesta dalla norma appare particolarmente severa giacché la sospensione potrà essere disposta solo quando l'esecuzione immediata della sentenza determini «una situazione di insolvenza, di impossidenza o di grave difficoltà finanziaria, con conseguenti problemi di sostentamento personale (se si tratta di una persona fisica) o di concreta prosecuzione dell'attività economica (se si tratta di un'impresa)»⁴⁰.

In conformità con il dato normativo, il pericolo è ravvisabile non solo nel rischio di insolvenza, ma anche nel rischio di impossibilità di «ripristino dello *status quo ante*»⁴¹ oppure dal «rischio di non poter ripetere le somme in caso di riforma della sentenza impugnata»⁴². Quest'ultima

³⁷ Con queste parole, F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2023, p. 415; conformemente, G. TARZIA, F. DANOVI, L. SALVANESCHI, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, cit., p. 258.

³⁸ Di questo avviso, A. PAPPALARDO, *L'appello*, cit., p. 339; vedi, anche, L. SALVANESCHI, *L'appello riformato*, in *Judicium online*, 2 maggio 2023, § 8. Sul punto, si veda C. DE FALCO, *La provvisoria esecutività della sentenza in Italia e in Francia*, cit., p. 538.

³⁹ Così, App. Napoli, ord. 29 agosto 2024.

⁴⁰ In questo modo, App. Torino, ord. 1° agosto 2024.

⁴¹ Così, ancora App. Torino, ord. 1° agosto 2024, cit.

⁴² Così, App. Bari, ord. 4 ottobre 2024, ove precisa che il *periculum* può essere ravvisato «sotto il profilo del rischio di propria insolvenza [o] quello del rischio di non poter ripetere le somme in caso di riforma della sentenza impugnata».

eventualità – che è stata oggetto di diverse pronunce – ha condotto la giurisprudenza a chiarire che, per delibare il *periculum* da mancata ripetizione, occorre considerare: l'entità della somma liquidata, la composizione e la solidità del patrimonio dell'appellato nonché la capacità di quest'ultimo di generare reddito⁴³.

Nel complesso, malgrado alcune pronunce abbiano tentato di abbracciare un'interpretazione più flessibile del concetto di pregiudizio grave ed irreparabile, mi pare che l'orientamento della giurisprudenza porti ad un inasprimento del requisito del *periculum*, in senso coerente con quanto sancito dal riformatore. Dati i rischi - già segnalati - dell'introduzione del criterio dell'alternatività di *fumus* e *periculum* e dei possibili ricorsi abusivi all'inibitoria fondata sul solo pericolo, l'auspicio è che la giurisprudenza eviti posizioni eccessivamente permissive, legittimando istanze di sospensione fondate sul solo *periculum* in presenza di pregiudizi rimediabili o comunque non sorrette dalla presenza di un minimo contestuale *fumus appellationis*.

5. Riproposizione e proposizione differita dell'istanza di sospensione

Da ultimo, un'importante novità è altresì contenuta nel riformato comma 2 dell'art. 283 c.p.c.; in estrema sintesi, tale disposizione ha scardinato la regola secondo cui l'inibitoria deve essere richiesta contestualmente all'introduzione dell'appello, consentendo la proposizione o la riproposizione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. nel corso del procedimento, a fronte di mutamenti nelle circostanze⁴⁴.

Ad una rapida lettura del dato normativo, appare evidente che – anche in questo ambito – la riforma ha avvicinato la sospensiva dell'efficacia esecutiva alla tutela cautelare; in effetti, la nuova previsione trova un valido predecessore nel primo comma dell'art. 669-septies c.p.c., in forza del quale l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare non preclude la riproposizione dell'istanza «quando si verifichino mutamenti delle circostanze»⁴⁵.

Considerato tale precedente, ci si domanda se – come previsto per la disciplina cautelare – il mutamento delle circostanze sia requisito della sola riproposizione dell'istanza oppure anche

⁴³ Sul punto, si vedano App. Genova, ord. 21 giugno 2024 nonché App. Napoli, ord. 29 agosto 2024, ove viene specificato che «la circostanza che [l'appellato] non sia percettore di redditi e non abbia proprietà immobiliari faccia fondatamente ritenere che vi sia il pericolo che, nel caso di riforma dell'impugnata sentenza, l'appellante si venga a trovare nell'impossibilità di recuperare l'ingente somma che gli dovrebbe ancora versare sulla base della pronuncia di primo grado».

⁴⁴ Sul rapporto tra impugnativa e istanza di sospensione, prima della riforma, si veda Trib. Caltanissetta, 31 marzo 2005, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2237.

⁴⁵ I punti di comunanza riguardano, però, il solo presupposto dei «mutamenti delle circostanze», non essendo riproponibile l'istanza di sospensione per la deduzione di «nuove ragioni di fatto o di diritto». Per tale ragione, la dottrina ha ritenuto che «la riproposizione dell'istanza [ex art. 283 c.p.c.] non può basarsi soltanto su nuove ragioni, cioè meri argomenti di fatto o di diritto, a differenza di quanto prevede l'art. 669-septies c.p.c. per il caso di rigetto dell'istanza cautelare: i “mutamenti delle circostanze” ai quali si riferisce il nuovo secondo comma dell'art. 283 c.p.c. implica il sopravvenire di nuovi fatti, non già soltanto l'introduzione di nuove ragioni di fatto e di diritto, che non mutino il sottostante quadro fattuale»; così, A. TEDOLDI, *Impugnazioni in generale e appello*, cit., p. 285.

della proposizione differita. Il tenore testuale della disposizione, sebbene faccia propendere per la seconda soluzione, non chiarisce espressamente se i presupposti normativi della proposizione tardiva e della riproposizione coincidano; allo stesso modo, anche il tenore della legge delega non sembra essere del tutto risolutivo⁴⁶. In realtà, la giurisprudenza reperita pare non porsi il problema, dando invece per assodato e pacifico che «il mutamento delle circostanze supporta non solo la riproposizione della istanza cautelare, ma anche la prima proposizione nel corso del giudizio; la regola generale, infatti, rimane che l'istanza cautelare debba essere proposta con l'atto introduttivo del giudizio di gravame»⁴⁷.

Per quanto riguarda, invece, il significato da attribuire alla locuzione “mutamento delle circostanze”, la giurisprudenza rivenuta, in modo uniforme - sia per la riproposizione dell'istanza sia per la proposizione differita – evita tentativi definitivi, limitandosi a chiarire quali fatti non costituiscono un valido “cambiamento” per la concessione della sospensiva.

Così, nella variabilità della giurisprudenza di merito, vi è una tendenziale uniformità di vedute nel ritenere irrilevanti il compimento di nuovi atti esecutivi e/o degli atti conseguenti all'ottenimento del titolo esecutivo.

Così, in merito alla riproposizione dell'istanza di sospensione, è stato correttamente sostenuto che «l'inizio della esecuzione non può di certo ritenersi motivo giustificante la riproposizione di un'istanza di sospensione, dal momento che la circostanza che la sentenza di primo grado venga posta in esecuzione è conseguenza naturale e fisiologica della sua esecutività»⁴⁸. Nello stesso senso, è stato specificato che «il pignoramento non costituisce fatto *nuovo* rispetto alla notificazione del precetto [...], del quale rappresenta la naturale evoluzione»⁴⁹.

In senso analogo, per quanto attiene alla proposizione in corso di causa, la giurisprudenza rinvenuta ha sottolineato che la notifica di atti prodromici all'esecuzione o di atti esecutivi non può giustificare la proposizione di un'istanza di sospensione differita; in effetti, «la notifica del precetto e del pignoramento non costituiscono circostanze nuove bensì sono l'estrinsecazione dell'esecutorietà *ex lege* della sentenza di primo grado la cui sospensione quindi avrebbe dovuto essere richiesta con la citazione in appello»⁵⁰. Peraltro, è stato coerentemente chiarito

⁴⁶ L'art. 1, comma 8, lett. f), precisa che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo: [...] 2) che l'istanza di cui al numero 1) [i.e. l'istanza di sospensiva] possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione».

⁴⁷ Così, App. Napoli, ord. 20 maggio 2024. Dà per scontata l'applicazione del requisito anche la proposizione differita, App. Milano, ord. 18 dicembre 2023.

⁴⁸ Con queste parole, App. Roma, ord. 28 giugno 2024.

⁴⁹ v. App. Catania, ord. 26 giugno 2024, l'enfasi non è contenuta nel testo del provvedimento.

⁵⁰ Con questo tenore, si veda App. Milano, ord. 18 dicembre 2023. *Contra*, F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, Milano 2023, p. 149, che considera la notifica del precetto la tipica fattispecie di mutamento delle circostanze legittimante la proposizione tardiva dell'istanza.

che l'esigenza di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva con l'istanza ex art. 283, comma 2, c.p.c. non può dipendere dall'individuazione da parte del creditore di una procedura esecutiva meno preferibile, poiché tale scelta «non comporta alcun “mutamento” delle circostanze relative alle conseguenze» che l'esecuzione forzata, in sé per sé, comporterebbe⁵¹. Tra tutte le pronunce esaminate, quella che maggiormente abbozza un tentativo definitorio della locuzione “mutamento delle circostanze” proviene dalla Corte di appello di Torino⁵². Il giudice piemontese, infatti, tentando un approccio classificatorio, specifica che «le “circostanze”, il cui mutamento può giustificare la proposizione di un'istanza di sospensiva non formulata con gli atti introduttivi del giudizio, debbono necessariamente afferire ai presupposti, che vengono in considerazione nella valutazione della fondatezza dell'istanza»⁵³. Tuttavia, continua il medesimo giudice, «un'istanza proposta in corso di giudizio non [potrebbe] essere fondata sul requisito, alternativamente previsto dal comma 1 dell'art. 283 c.p.c., della manifesta fondatezza dell'impugnazione, essendo quello un requisito la cui sussistenza, o meno, è necessariamente presente al momento della proposizione dell'impugnazione e non può sorgere per effetto di fatti sopravvenuti». Per tale ragione, «il mutamento delle circostanze, che rileva ai sensi del comma 2 dell'art. 283 c.p.c., [riguarderebbe] esclusivamente l'altro presupposto del pericolo di un danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall'esecuzione, dovendosi ritenere che fatti sopravvenuti, incidenti sulle condizioni economico-patrimoniali del soggetto debitore, ovvero sulle capacità patrimoniali del creditore, tenuto alla restituzione, in caso di esito positivo del gravame, possano rendere configurabile un *periculum*, che al momento dell'introduzione del giudizio non era ravvisabile»⁵⁴.

In linea di massima, tale conclusione appare condivisibile; tuttavia, occorre tenere in considerazione che potrebbero verificarsi accadimenti o episodi sopravvenuti incidenti sul *fumus appellationis* (come l'introduzione di una nuova normativa con efficacia retroattiva – il cd. *ius superveniens* – o la sopravvenienza di una pronuncia di incostituzionalità) idonei a giustificare le istanze ex art. 283, comma 2, c.p.c.⁵⁵.

⁵¹ App. Torino, ord. 22 agosto 2024.

⁵² Si veda, App. Torino, ord. 22 agosto 2024, cit.

⁵³ In dottrina, si è però osservato che potrebbe ritenersi rilevante una «valutazione anche delle circostanze sopravvenute nel processo, le nuove risultanze emergenti dai mezzi di prova, quale può essere il diverso esito della CTU, a fini della rivalutazione della misura»; così, A. FERRARO, *Riflessioni a margine della riforma sul processo civile di appello*, in *Judicium online*, 15 marzo 2023, p. 8.

⁵⁴ Nel senso che il mutamento presupponga delle sopravvenienze successive alla proposizione dell'impugnazione, Trib. Milano, ord. 11 ottobre 2024.

⁵⁵ In tal senso, S. CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio di appello*, cit., p. 115, il quale – sulla base della legge delega – sottolineava come il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali potrebbe giustificare la riproposizione dell'istanza di sospensione; anche in questo caso, quindi, pare possibile estendere le riflessioni sviluppate sulla reiterazione dell'istanza cautelare anche a quella della sospensiva ex art. 283, comma 2, c.p.c. Sull'incidenza delle fattispecie citate sulla riproposizione dell'istanza cautelare, si veda E. VULLO, *Il provvedimento cautelare negativo*, *Riv. Giur. Sarda*, 2023, 2, pp. 54 ss.; I.C. MAGGIO, *Il*

Si segnala, infine, che l'introduzione della riproposizione e della proposizione differita dell'istanza di sospensione, pare aver riaperto la discussione in ordine all'impugnativa dell'ordinanza ex art. 283 c.p.c. A fronte, infatti, di un dato normativo invero inequivocabile, non è mancato chi ha promosso un reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso a tale provvedimento; l'esperimento, giustificabile - in qualche modo - alla luce dell'avvicinamento della normativa dell'art. 283 c.p.c. alla disciplina cautelare, non ha però avuto successo, avendo condotto all'inammissibilità del gravame proposto⁵⁶. La giurisprudenza rinvenuta ha precisato, infatti, che la reclamabilità del provvedimento è esclusa non solo per il tenore testuale della disposizione⁵⁷, ma anche per la non assimilabilità tra le ordinanze cautelari e quelle inibitorie⁵⁸.

A fronte, però, dell'evidente inoppugnabilità del provvedimento di sospensione, il regime di stabilità dell'ordinanza meriterebbe di essere maggiormente ponderata; pare, infatti, fondata l'osservazione di quella dottrina che – alla luce delle modifiche normative apportate al comma 2 dell'art. 283 c.p.c. – riterrebbe preferibile riconoscere all'appellato la possibilità di richiedere la modifica o la revoca del provvedimento inibitorio, superando l'applicazione dell'art. 177, comma 2, c.p.c., ove si prevede che non siano modificabili né revocabili dal giudice che le ha

procedimento cautelare uniforme, in *Commentario Omnia. Diritto processuale civile* a cura di L. DITTRICH, Milano, 2019, p. 4383. Nel senso della rilevanza delle sopravvenienze di diritto nella riproposizione dell'istanza cautelare, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2022, p. 217; nel senso che l'inciso "mutamento delle circostanze" debba necessariamente riguardare anche modificazioni al contesto giuridico preesistente, A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, p. 241; in senso adesivo, S. RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in *I procedimenti sommari e speciali. II. Procedimenti cautelari* a cura di S. CHIARLONI, C. CONSOLO, Torino, 2005, pp. 566 ss.

⁵⁶ v. Trib. Bari, ord. 24 maggio 2024.

⁵⁷ Si veda ancora Trib. Bari, ord. 24 maggio 2024, cit., ove si precisa che «ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (nella versione novellata dalla L. n. 183/2011), applicabile anche ai giudizi di appello avverso le sentenze del GdP instaurati dinanzi al Tribunale, sull'istanza prevista dall'art. 283 cit. il giudice provvede "con ordinanza non impugnabile"»; peraltro, questo riferimento, non pare l'unico rilevante. Infatti, «l'art. 669-terdecies [...], rubricato espressamente "reclamo contro i provvedimenti cautelari", che costituisce con tutta evidenza una norma "di chiusura", circoscrive l'applicabilità delle norme della sezione in cui è collocato ai soli provvedimenti cautelari».

⁵⁸ Difatti, non «si può far riferimento, nella fattispecie in esame, alla disposizione di cui all'art. 669-terdecies, che prevede un rimedio ordinario contro i provvedimenti cautelari, ossia appresta una generale tutela impugnatoria contro quelle statuizioni le quali, caratterizzate per il loro contenuto anticipatorio, conservativo e strumentale, rappresentano una difesa avanzata del prospettato diritto, che troverà poi, eventualmente, conferma o smentita solo con la sentenza emessa all'esito della completa istruttoria. Nessun tratto in comune sembra invece essere ravvisabile con il potere di inibitoria, attribuito – in casi ben circoscritti – al giudice d'appello nei confronti di una statuizione (la sentenza del giudice di primo grado) che non presenta alcuna delle caratteristiche "sommario-anticipatorie" proprie dei provvedimenti cautelari, anche e soprattutto perché pronunciata a seguito di un giudizio a cognizione piena (in tal senso, cfr. Corte App. Catania, 4.3.2009). In sostanza, quando viene proposta istanza di inibitoria, la cognizione del giudice – per quanto, chiaramente, sommaria – si dispiega pur sempre in una fase di giudizio in cui è già intervenuto un accertamento giurisdizionale pieno del diritto, atteso che un giudice ha statuito sulla fondatezza (o meno) della domanda proposta in sede ordinaria (e non cautelare)»; così, ancora Trib. Bari, ord. 24 maggio 2024, cit.

pronunciate «le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge»⁵⁹. Se, infatti, il giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. presuppone una condizione di parità tra le parti, si dubita della legittimità costituzionale di un sistema processuale che – da un lato – attribuisce rilevanza al mutamento delle circostanze per consentire all'appellante la riproposizione dell'istanza inibitoria e – dall'altro – non legittima alcuna reazione dell'appellato a fronte di mutamenti delle circostanze che giustificerebbero la caducazione dell'ordinanza⁶⁰.

6. Conclusioni

La giurisprudenza reperita ed analizzata nel presente scritto conferma che la sospensiva *ex art. 283 c.p.c.*, nella sua formulazione rivista dalla riforma Cartabia, rappresenta un tema centrale e complesso del diritto processuale civile, soprattutto per il delicato equilibrio tra il riconoscimento dell'efficacia esecutiva *ope legis* delle sentenze di primo grado e la tutela dai pregiudizi gravabili sull'appellante, conseguenti all'esecuzione forzata di un titolo ingiusto. La scelta di rafforzare i presupposti della sospensiva, perseguita dal legislatore, è stata realizzata solo in parte dalla novella giacché l'alternatività dei presupposti di *fumus appellationis* e *periculum in mora* ci consegna un'inibitoria suscettibile di interpretazioni lasche, sminuenti della pronuncia di prime cure.

È quindi fondamentale che la giurisprudenza trovi un giusto punto di equilibrio che garantisca il rispetto della finalità “cautelare” della sospensiva senza però compromettere la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado che – nell'attuale contesto socio-economico – non può e non deve essere messa in discussione. Un'applicazione prudente e consapevole dei

⁵⁹ Sul punto, L. SALVANESCHI, *L'appello riformato*, cit., § 8; *contra*, App. Napoli, ord. 27 settembre 2024, ove si precisa che «l'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza avanzata dalla società appellata è inammissibile in quanto, essendo provvedimento non impugnabile *ex art. 351 c.p.c.*, esso non è revocabile e modificabile ai sensi dell'art. 177 comma 2 n. 2 c.p.c., e che la rilevanza delle sopravvenienze in relazione ai provvedimenti inibitori è stata espressamente prevista dall'art. 283 c.p.c. nuova formulazione solo in caso di rigetto dell'istanza di sospensione, che l'appellante (principale o incidentale) può riproporre allegando specificamente la verifica di mutamenti nelle circostanze, previsione che non può considerarsi estendibile in via analogica alla parte appellata per ottenere la revoca del provvedimento inibitorio concesso».

⁶⁰ Parla espressamente di dubbi di legittimità costituzionale, S. CAMPIDELLI, *Riforma del giudizio di appello*, cit., p. 115, il quale si è pronunciato su tale profilo già sulla base della legge delega della riforma Cartabia. La disparità di trattamento è altresì ben individuata da A. PIZZELLA, *Esecutività della sentenza di primo grado e sua inibitoria (prima e) dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 795. Per un'altra lettura del problema, si veda G. RUFFINI, E. ODORISIO, *L'appello*, cit., pp. 415-416; gli AA. – dando per assodata la natura cautelare della sospensiva – specificano che «entrambe le parti [...] possono chiedere nel corso del giudizio di appello la modifica o la revoca del provvedimento di sospensione concesso, laddove si verifichino mutamenti delle circostanze o si allegino fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento (in tal caso, con l'onere per l'istante di fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza), in applicazione dell'art. 669-*decies* c.p.c. Quest'ultima norma, infatti, unitamente agli artt. 669-*septies* e 669-*terdecies* c.p.c., porta a escludere l'applicabilità alle ordinanze cautelari dell'art. 177 c.p.c., secondo il quale le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge e quelle per le quali sia predisposto uno speciale mezzo di reclamo non sono né revocabili né modificabili».

nuovi criteri dell'art. 283, comma 1, c.p.c. può contribuire a mitigare il rischio di abusi e a garantire che le sospensive siano concesse solo in presenza di situazioni effettivamente meritevoli di tutela, evitando al contempo indebite restrizioni all'attuazione forzata del comando giurisdizionale.

In questo contesto, è quindi fondamentale un monitoraggio continuo degli effetti della riforma e l'adozione di soluzioni interpretative che valorizzino i bilanciamenti introdotti dal legislatore, assicurando che il sistema processuale sia coerente con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e con tutti i principi del giusto processo, parità delle armi compresa.

Infine, non deve dimenticarsi il contesto di grave crisi della giustizia in cui *le riforme* Cartabia hanno iniziato ad operare nonché le finalità ad esse sottese: le novità introdotte con il d.lgs. 149/2022, se mal governate, potrebbero avere un impatto non insignificante sulla mole di lavoro delle corti di appello. La possibilità di proporre o riproporre l'istanza di sospensiva in corso di causa rischia di aumentare il numero di richieste, di udienze di discussione della sospensiva e di provvedimenti sul punto, intensificando il lavoro degli uffici giudiziari. La necessità di smaltire celermente i ruoli, pur ottemperando alla ragionevole durata dei giudizi, potrebbe comprimere i fisiologici tempi di deliberazione delle istanze di sospensiva, favorendo decisioni *standardizzate* e, per conseguenza, meno meditate. L'unica soluzione per interrompere questo circolo vizioso dovrebbe individuarsi nel rinnovamento dell'organizzazione giudiziaria, proseguendo quanto si è già iniziato ad implementare, ossia ad investire in risorse umane e tecnologiche, affinché le corti possano gestire efficacemente i nuovi flussi di contenzioso senza compromettere la qualità delle pronunce.

Giacomo Pirotta
Dottore di ricerca